SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 novembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino della Puglia

Ministero dell'interno

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Rinvio della convocazione del Parlamento in seduta comune.

La seduta comune della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, già convocata per mercoledì 18 novembre 2015, alle ore 13, per la votazione per l'elezione di tre giudici della Corte costituzionale, della quale si è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 259 del 6 novembre 2015, è rinviata a mercoledì 25 novembre 2015, alle ore 13, con il medesimo ordine del giorno.

La Presidente della Camera dei deputati
LAURA BOLDRINI

15A08739

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Castellammare di Stabia (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da tredici consiglieri su ventiquattro assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Claudio Vaccaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 ottobre 2015.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 13 ottobre 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Claudio Vaccaro.

Roma, 28 ottobre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A08543

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 ottobre 2015.

Attribuzione di un contributo alle province, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro nell'anno 2015, per la necessità di sopperire a specifiche straordinarie esigenze finanziarie, a valere sulle risorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 8, comma 13-*ter*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che prevede l'attribuzione di un contributo alle province, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro nell'anno 2015, per la necessità di sopperire a specifiche straordinarie esigenze finanziarie, a valere sulle risorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui all'art. 1, comma 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015;

Considerato che il contributo deve essere attribuito alle province che nel 2015 utilizzano integralmente la quota libera dell'avanzo di amministrazione e che hanno massimizzato tutte le aliquote, per conseguire nello stesso anno l'equilibrio di parte corrente, in misura proporzionale alle risorse necessarie al raggiungimento dello stesso equilibrio;

Visto il decreto dirigenziale del Ministero dell'interno del 18 agosto 2015 con il quale si è provveduto ad individuare le province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna quali enti destinatari del contributo, ed è stato fissato, a pena di decadenza, il periodo dal 25 agosto al 10 settembre 2015 per le richieste di contributo, da presentarsi con modalità telematica sul sito web della Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno;

Considerato che al termine della predetta procedura ricognitiva sono pervenute n. 58 richieste di contributo, per un valore complessivo pari a 364.520.823,13 euro, e che pertanto occorre procedere ad un riparto delle quote di contributo per ciascuna provincia, in proporzione alle risorse necessarie al raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente nel 2015;

Informata la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 1° ottobre 2015, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Articolo unico

Riparto del contributo di 30 milioni di euro, di cui all'art. 8, comma 13-*ter* del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito in legge n. 125 del 2015

1. Il contributo di cui all'art. 8, comma 13-*ter* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro nell'anno 2015, a favore delle province che nel 2015 utilizzano integralmente la quota libera dell'avanzo di amministrazione e che hanno massimizzato tutte le aliquote per conseguire nello stesso anno l'equilibrio di parte corrente, è ripartito in misura proporzionale alle risorse necessarie al raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente nel 2015, nelle quote indicate nell'allegato *A)*, che forma parte integrante del provvedimento.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2015

Il Ministro: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2015
Interno, foglio n. 2118

ALLEGATO *A*

Contributo complessivo di 30 milioni di euro a favore delle province, per conseguire l'equilibrio di parte corrente per l'anno 2015. Articolo 8, comma 13-ter, del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125

	Provincia	Risorse necessarie per conseguire l'equilibrio di parte corrente	Importo della quota di contributo
1	ALESSANDRIA	10.401.000,00	856.000,48
2	ASTI	7.974.053,00	656.263,17
3	NOVARA	4.917.477,00	404.707,50
4	VERCELLI	3.249.644,70	267.445,19
5	BIELLA	6.212.856,32	511.316,99
6	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	9.718.251,80	799.810,42
7	BERGAMO	6.597.257,00	542.953,10
8	COMO	7.307.530,69	601.408,50
9	CREMONA	5.680.731,96	467.523,25
10	VARESE	26.836.746,36	2.208.659,53
11	LECCO	6.043.427,27	497.373,01
12	LODI	8.586.937,08	706.703,42
13	MONZA E DELLA BRIANZA	11.077.248,80	911.655,64
14	IMPERIA	5.660.406,47	465.850,46
15	LA SPEZIA	10.000.000,00	822.998,25
16	BELLUNO	8.591.401,71	707.070,86
17	PADOVA	7.839.991,29	645.229,91
18	ROVIGO	1.896.166,13	156.054,14
19	VERONA	2.501.726,70	205.891,67
20	FORLI'-CESENA	1.500.000,00	123.449,74
21	MODENA	800.000,00	65.839,86
22	PARMA	800.000,00	65.839,86
23	RAVENNA	2.000.000,00	164.599,65
24	RIMINI	1.000.000,00	82.299,83
25	MASSA	960.614,73	79.058,42
26	PISA	2.400.000,00	197.519,58
27	PISTOIA	6.500.000,00	534.948,86
28	SIENA	2.278.164,01	187.492,50
29	PERUGIA	22.464.296,03	1.848.807,63
30	TERNI	9.970.000,00	820.529,26
31	ASCOLI PICENO	11.890.361,00	978.574,63
32	MACERATA	5.598.300,18	460.739,13
33	PESARO E URBINO	3.812.786,46	313.791,66
34	FERMO	2.662.499,88	219.123,27
35	CHIETI	8.036.917,77	661.436,93
36	PESCARA	5.998.715,22	493.693,21
37	TERAMO	3.948.960,00	324.998,72
38	CAMPOBASSO	3.099.743,70	255.108,36
39	ISERNIA	1.677.526,00	138.060,10

40	BENEVENTO	180.000,00	14.813,97
41	CASERTA	8.302.080,45	683.259,77
42	SALERNO	10.912.530,06	898.099,32
43	BRINDISI	1.802.788,90	148.369,21
44	FOGGIA	10.382.211,00	854.454,15
45	LECCE	9.318.720,00	766.929,03
46	TARANTO	10.815.095,08	890.080,43
47	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	9.637.403,65	793.156,64
48	POTENZA	3.138.000,00	258.256,85
49	CATANZARO	4.337.074,00	356.940,43
50	COSENZA	5.401.045,00	444.505,06
51	CROTONE	3.212.558,00	264.392,96
52	VIBO VALENTIA	6.783.544,69	558.284,54
53	ENNA	2.800.000,00	230.439,51
54	MESSINA	9.073.003,19	746.706,58
55	RAGUSA	2.500.000,00	205.749,56
56	SIRACUSA	10.607.106,00	872.962,97
57	NUORO	3.925.034,52	323.029,65
58	SASSARI	2.900.889,33	238.742,68

Totale	**364.520.823,13**	**30.000.000,00**

Legenda

Fondo disponibile (A)	30.000.000,00

Richieste pervenute (B)	364.520.823,13

Percentuale di riparto (A/B)	**0,082**

15A08623

DECRETO 9 novembre 2015.

Rettifica del decreto 28 ottobre 2015, di ulteriore differimento di termini per la presentazione del Documento unico di programmazione e della deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2015;

Ravvisata l'esigenza di correggere alcuni errori redazionali, in particolare all'art. l, comma 2, ed all'art. 2;

Decreta:

Art. 1.

Rettifica del decreto del Ministro dell'interno del 28 ottobre 2015

l. Al decreto del Ministro dell'interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2015, sono apportate le seguenti rettifiche:

a) all'art. 1, comma 2, le parole: "sono tenuti a presentare" sono sostituite dalle seguenti: "presentano";

b) all'art. 2:

1) nella rubrica ed al comma l, le parole da: "delle città metropolitane", a "regione Siciliana" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti locali";

2) al comma 2, le parole da: "per le città metropolitane" a "regione Siciliana" sono sostituite dalle seguenti: "per gli enti locali".

Roma, 9 novembre 2015

Il Ministro: ALFANO

15A08624

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 novembre 2015.

Variazione della denominazione di varietà di mais e sorgo iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge 1096/71;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23, del 29 gennaio 2015, con il quale è stata iscritta al registro nazionale la varietà di mais denominata Krioneris;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99, del 30 aprile 2015, con il quale sono state iscritte al registro nazionale la varietà di sorgo denominate RGT Flagg e RGT Benggal;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le proposte di nuove denominazioni presentate dagli interessati e volte ad evitare che la medesima denominazione identifichi il precedente responsabile della commercializzazione delle sementi stante l'esistenza di un accordo commerciale che trasferisce lo sfruttamento delle varietà ad altra ditta;

Considerato che le denominazioni proposte sono state oggetto di pubblicazione sul "Bollettino delle varietà vegetali" n. 3/2015 senza che siano state presentate obiezioni alla sua adozione;

Considerato pertanto concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte di nuove denominazioni;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais Krioneris è modificata in Sistematico; la denominazione della varietà di sorgo RGT Flagg è modificata in Flagg; la denominazione della varietà di sorgo RGT Benggal è modificata in Benggal.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

15A08570

DECRETO 4 novembre 2015.

Variazione della denominazione di una varietà di girasole iscritta al registro delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale n. 8902 del 28 aprile 2014, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà di girasole "LG5475HO CL";

Vista la nota n. 29912 del 23 dicembre 2014 con la quale il costitutore della varietà stessa, ha chiesto la modifica della denominazione da "LG5475HO CL" a "LG5475HO CP";

Considerato concluso l'esame della nuova denominazione presentata dal costitutore, pubblicata sul bollettino sementi n. 2/2015 senza che siano pervenute obiezioni ;

Ritenuto di accogliere la proposta di nuova denominazione;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di girasole, iscritta con decreto ministeriale n. 8902 del 28 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2014, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata.

Codice Sian	Attuale denominazione	Nuova denominazione
14963	LG5475HO CL	LG5475HO CP

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

15A08571

DECRETO 6 novembre 2015.

Rettifica del decreto 12 ottobre 2015, recante: «Iscrizione di varietà da conservazione di cipolla al relativo registro nazionale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione e da orto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46,

in particolare l'art. 2-*bis* che sostituisce l'art. 19-*bis* della citata legge n. 1096/71 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-*bis*;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 267, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 11 febbraio 2011, recante "Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà";

Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 10 dicembre 2012, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per ciò che concerne le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà di specie ortive da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2015 "Iscrizione di varietà da conservazione di cipolla al relativo registro nazionale";

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del citato decreto 12 ottobre 2015

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 12 ottobre 2015 "Iscrizione di varietà da conservazione di cipolla al relativo registro nazionale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 247 del 23 ottobre 2015, le parole "31 dicembre 2015 " sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2025".

Roma, 6 novembre 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

15A08544

DECRETO 6 novembre 2015.

Rettifica del decreto 12 ottobre 2015, recante: «Iscrizione di varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al relativo registro nazionale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione e da orto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 267, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 febbraio 2011, recante «Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà»;

Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 dicembre 2012, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per ciò che concerne le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà di specie ortive da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2015 «Iscrizione di varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al relativo registro nazionale»

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del citato decreto 12 ottobre 2015

Decreta:

Art. 1.

All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 12 ottobre 2015 «Iscrizione di varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 248 del 24 ottobre 2015, le parole «31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2025».

Roma, 6 novembre 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

15A08564

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 ottobre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Multimedia Services Maggiolini società cooperativa in liquidazione», in Cuggiono e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Multimedia Services Maggiolini società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 19.236,00, si riscontra una massa debitoria di € 120.209,00 ed un patrimonio netto negativo di € -100.973,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Multimedia Services Maggiolini società cooperativa in liquidazione», con sede in Cuggiono (MI) (codice fiscale 13092070153) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Ciaccio (codice fiscale CCCRRT52T26G273X), nato a Palermo il 26 dicembre 1952 e domiciliato in Milano, via Passione n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 ottobre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A08512

DECRETO 20 ottobre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Milano multiservice società cooperativa», in San Giuliano Milanese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Milano Multiservice Società Cooperativa";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 137.915,00, si riscontrano debiti a breve di € 145.290,00 ed un patrimonio netto negativo di € -2.882,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Milano Multiservice società cooperativa», con sede in San Giuliano Milanese (MI) (codice fiscale 07023700961) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il prof. Antonio Salvi (codice fiscale SLVNTN69M09F839C), nato a Napoli il 9 agosto 1969 e domiciliato in Milano, corso Italia n. 40.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 ottobre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A08568

DECRETO 21 ottobre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sierra Service - società cooperativa», in Villorba e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa "Sierra Service - Società Cooperativa", sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di 69.602,00, si riscontra una massa debitoria di € 144.695,00 ed un patrimonio netto negativo di € 97.351,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Sierra Service - Società Cooperativa", con sede in Villorba (TV) (codice fiscale 04489850265) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Mazzai, nato a Negrar (VR) il 10 giugno 1980 (c.f. MZZ NDR 80H10 F861P), domiciliato a Verona, via Santa Teresa n 51/H.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 ottobre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A08513

DECRETO 22 ottobre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sviluppo Sociale società cooperativa sociale - onlus», in Salerno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Sviluppo Sociale Società cooperativa sociale - ONLUS» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale di evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 21.676,00 si riscontra una massa debitoria di € 67.152,00 ed un patrimonio netto negativo di € 45.476,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sviluppo Sociale Società cooperativa sociale - ONLUS», con sede in Salerno (codice fiscale 04692090659) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Farina, nato a Pagani (Salerno) il 23 febbraio 1979 (C.F. FRNGPP79B23G230U) ed ivi domiciliato, via A. Tortora n. 86.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 ottobre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A08511

DECRETO 22 ottobre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Educational service - Società cooperativa», in Potenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Educational Service - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 32.004,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 986.013,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -965.259,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Educational Service - Società cooperativa», con sede in Potenza (codice fiscale 01443710767) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Andrea D'Onofrio, (codice fiscale DNFNDR63E31D547H) nato a Ferrandina (MT) il 31 maggio 1963, ivi domiciliato, via Fleming n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 ottobre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A08569

DECRETO 22 ottobre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Acherdo società cooperativa», in Calcinato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società "Acherdo società cooperativa" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 244.145,00, si riscontra una massa debitoria di € 302.424,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 58.555,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Acherdo società cooperativa", con sede in Calcinato (BS) (codice fiscale 02245670985) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Franco Picchieri, (codice fiscale PCCFNC55L10B157G) nato a Brescia (BS) il 10 luglio 1955, e domiciliato in Bedizzole (BS), via IV Novembre, n. 5/a.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 ottobre 2015

d'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
COZZOLI

15A08576

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 novembre 2015.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 del medicinale per uso umano «Fluenz Tetra» - approvato con procedura centralizzata. (Delibera n. 1390/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n.189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale n. 22 del 28 gennaio 2015;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 25 settembre 2015 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° agosto al 31 agosto 2015 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio assessment europeo, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 12-14 ottobre 2015;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

FLUENZ TETRA

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio di attività HTA nel settore farmaceutico - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.L n. 158/2012, convertito dalla Legge 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 novembre 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle Decisioni della Commissione Europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni:

FLUENZ TETRA

Codice ATC - Principio Attivo: J07BB03 - Influenza, live attenuated.

Titolare: Medimmune LLC

GUUE 25/09/2015

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Profilassi dell'influenza in bambini e adolescenti di età compresa tra 24 mesi e 18 anni.

L'uso di Fluenz Tetra deve basarsi su raccomandazioni ufficiali.

Modo di somministrazione

L'immunizzazione deve avvenire mediante somministrazione nasale.

Non iniettare Fluenz Tetra.

Fluenz Tetra è somministrato sotto forma di dose suddivisa nelle due narici. Dopo aver somministrato metà della dose in una narice, somministrare l'altra metà nell'altra narice immediatamente o poco tempo dopo. Il paziente può respirare normalmente durante la somministrazione del vaccino; non è necessario inspirare attivamente o inalare.

Vedere il paragrafo 6.6 per le istruzioni relative alla somministrazione.

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/887/003 - A.I.C.: 043173032 /E in base 32: 195K58 spray nasale sospensione - uso nasale - nebulizzatore (vetro) in una scatola con lembi pieghevoli 0,2 ml - 1 nebulizzatore;

EU/1/13/887/004 - A.I.C.: 043173044 /E in base 32: 195K5N spray nasale sospensione - uso nasale - nebulizzatore (vetro) 0,2 ml - 10 nebulizzatori.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP. 15 Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di prescrizione:

Per la confezione da un nebulizzatore (n. A.I.C. 043173032): Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

Per la confezione da 10 nebulizzatori (n. A.I.C. 043173044): Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

15A08498

DETERMINA 11 novembre 2015.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Olysio», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1466/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economica finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale» e in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *a)*, con il quale è stato previsto un fondo per la spesa dei farmaci innovativi ed il comma 3, lettera *a)*, recante disposizioni sul ripiano dello sfondamento imputabile al superamento del fondo predetto;

Vista la determinazione 30 dicembre 2014, n. 1638, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 2015, con la quale la società Janssen-Cilag International N.V. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Olysio»;

Vista la determinazione 25 giugno 2015, n. 817, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2015, relativa alla rinegoziazione del medicinale «Olysio»;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 1° ottobre 2015;

Vista la deliberazione n. 23 del 20 ottobre 2015 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OLYSIO è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezioni:

150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 7 capsule - A.I.C. n. 043441017/E (in base 10) 19FQVT (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2.250,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.713,40;

150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 28 capsule - A.I.C. n. 043441029/E (in base 10) 19FQW5 (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9.000,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14.853,60.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Innovazione terapeutica potenziale (di cui alla determinazione 30 dicembre 2014, n. 1638, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 2015, e alla determinazione 25 giugno 2015, n. 817, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2015).

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Olysio» (simeprevir) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL) - internista, infettivologo, gastroenterologo.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 novembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A08640

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 6 agosto 2015.

Sisma Regione Abruzzo - Interventi di edilizia pubblica –Assegnazione di ulteriori risorse e rimodulazione delle assegnazioni di cui alla delibera CIPE 135/2012 – Tabella 2. (Delibera n. 77/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, come convertito in legge, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito in legge, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visti in particolare gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* del decreto-legge n. 83/2012, che, nel sancire la chiusura dello stato di emergenza nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma, dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione (USR), competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila (USRA) e per i restanti Comuni del cratere sismico (USRC), l'affidamento del coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali (DiSET) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l'esecuzione del monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi di ricostruzione del cratere abruzzese da parte degli USR citati;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, come convertito in legge, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015;

Visto in particolare l'articolo 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43/2013, il quale, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, autorizza fra l'altro la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni, dal 2014 al 2019, al fine della concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare la tabella E recante il rifinanziamento del citato articolo 7-*bis* del decreto- legge n. 43/2013 nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 (missione sviluppo e riequilibrio territoriale);

Visto, in particolare, il comma 255 dell'articolo 1, della predetta legge n.147/2013, il quale prevede che, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione, il CIPE possa, inoltre, destinare quota parte delle dette risorse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della medesima Regione situati al di fuori del cratere sismico;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, che all'articolo 11 introduce «Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009» e, in particolare, il comma 9, il quale con riferimento al processo di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede che «..ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di intervento, predispone un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di culto. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici.»

Visto il D.P.C.M. del 1° giugno 2014 che istituisce, nell'ambito del Dipartimento per lo Sviluppo delle economie territoriali e delle Aree Urbane (DiSET) della Presidenza del Consiglio dei ministri, una struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e del turismo»(di seguito Struttura di Missione);

Considerato che sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. del 1° giugno 2014 la Struttura di Missione svolge le funzioni attribuite al DiSET ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012;

Viste le delibere di questo Comitato in materia di codice unico di progetto (CUP);

Viste le proprie delibere n. 47/2009; n. 82/2009; n. 135/2012; n. 18/2013; n. 85/2013; n. 92/2013;

Vista l'OPCM 3945/2011, articolo 8 - che prevede l'assegnazione di 4,3 milioni di euro per il ripristino dell'Istituto Santa Maria degli Angeli in L'Aquila;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 dicembre 2014 che delega il Sottosegretario di Stato on. Paola De Micheli a trattare, tra l'altro, le questioni inerenti i profili finanziari delle politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della città dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

Vista la nota 4 agosto 2015 del Sottosegretario di Stato all'economia e finanze, con la quale è stata trasmessa l'istruttoria condotta dalla citata Struttura di Missione, proponendo l'assegnazione della somma di € 25.987.211, a valere sulle residue disponibilità, per l'anno 2015, di cui alla legge n. 147/2013 per l'attuazione di un programma stralcio nel settore dei beni culturali e dell'edilizia scolastica;

Considerato che al netto delle assegnazioni relative a disposizioni di legge, ivi incluso il contributo straordinario di € 8.500.000 previsto dal decreto legge n.78/2015, articolo 11, comma 15, nonché delle assegnazioni disposte con delibere di questo Comitato le risorse residue per l'anno 2015, di cui alla citata legge n.147/2013, ammontano complessivamente ad € 31.500.000;

Considerato che la citata proposta tiene conto dell'istruttoria effettuata dalla sopra menzionata Struttura di Missione che ha indicato la coerenza programmatica, l'indifferibilità e la cantierabilità entro il 2015, attestate dai soggetti proponenti, MIBACT e USRC, quali criteri per l'individuazione degli interventi del presente programma «stralcio» e per la loro graduazione in termini di priorità di realizzazione;

Considerato altresì che gli interventi selezionati saranno inseriti nei programmi pluriennali predisposti dalle Amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del citato D.L. 78/2015;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, articolo 3);

Vista la nota n. 3561-P del 6 agosto 2015 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze

PRENDE ATTO

1. del «Programma stralcio di interventi prioritari nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo», che viene allegato come parte integrante della presente delibera, di importo complessivo pari € 70.167.211,00;

che, specificamente, il sopra citato programma, per quanto riguarda gli «Interventi sui beni culturali danneggiati dal sisma» (Tab. 1), riporta n. 55 interventi per un importo complessivo di € 56.950.000, di cui € 16.900.000 per n. 15 interventi da realizzarsi nel Comune di L'Aquila, € 25.900.000, per n. 21 interventi da realizzarsi nei comuni del cratere e € 14.150.000, per n. 19 interventi da realizzarsi fuori del cratere e che la relativa copertura finanziaria è, per tali interventi, data:

per un importo € 37.200.000, dalla disponibilità di risorse già assegnate dalla Delibera CIPE 135/2012 (punto 1.3) per l'edilizia pubblica del Comune di L'Aquila e dei Comuni del cratere, che con la presente delibera si intendono conseguentemente finalizzate;

per un importo di € 19.750.000, di cui € 5.600.000 per interventi nel Comune di L'Aquila e € 14.150.000 per interventi nei comuni fuori del cratere, con l'assegnazione di cui al successivo punto 3 della presente delibera;

che di tali interventi, il MiBACT - Segretariato Regionale per L'Abruzzo II è sia soggetto proponente sia soggetto attuatore;

che, specificamente, il sopracitato programma, per quanto riguarda gli «Interventi di edilizia scolastica» (Tab. 2) riporta n. 3 interventi di edilizia scolastica per un importo complessivo di € 13.217.211, di cui € 11.117.211 per n. 2 interventi da realizzarsi fuori del cratere e € 2.100.000 per n. 1 intervento da realizzarsi all'interno del cratere e che la relativa copertura finanziaria, per tali interventi, è data da:

per un importo € 6.980.000, dalle risorse già assegnate dalla Delibera CIPE 47/2009;

per un importo di € 6.237.211, di cui € 4.137.211 per interventi nei comuni fuori cratere e € 2.100.000 per interventi nei comuni del cratere, dall'assegnazione di cui al punto 3 della presente delibera;

che di tali interventi, il menzionato Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere è soggetto proponente e che ne sono soggetti attuatori i Comuni del cratere e quelli fuori del cratere.

2. della rimodulazione dell'impiego delle somme assegnate al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Abruzzo, il Lazio e la Sardegna, con Delibera CIPE 135/2012, che prevede l'incremento della dotazione finanziaria dell'intervento «L'Aquila - Istituto S. Maria degli Angeli in via Fortebraccio - Convento (Palazzo Alfieri)» da € 3.500.000, come dalla predetta Delibera CIPE 135/2012, a € 4.500.000. La copertura finanziaria per tale incremento, pari a € 1.000.000, è posta a carico dell'intervento «L'Aquila - chiesa di San Domenico», la cui dotazione di € 2.000.000, come da medesima Delibera CIPE 135/2012, diventa pari a € 1.000.000.

Delibera:

3. l'assegnazione di risorse pari a € 25.987.211, a valere delle disponibilità, per l'anno 2015, di cui alla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha disposto il rifinanziamento del D.L. 43/2013, articolo 7-*bis*, per la realizzazione di un programma stralcio nel settore dei beni culturali e dell'edilizia pubblica, e, specificamente:

€ 19.750.000 al MIBACT - Segretariato Regionale per l'Abruzzo per la realizzazione del programma stralcio degli interventi sui beni culturali danneggiati dal sisma di cui all'allegato A, tab.1, privi della copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE 135/2012, punto 1.3. Di essi, € 5.600.000 sono destinati a interventi nel Comune di L'Aquila e € 14.150.000 per interventi nei comuni fuori del cratere.

€ 6.237.211 all'USRC per la realizzazione del programma stralcio di interventi di edilizia scolastica nei comuni del cratere e in quelli fuori del cratere di cui all'allegato A, tab.2, privi della copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE 47/2009. Di essi, € 2.100.000 sono destinati a interventi nei comuni del cratere e € 4.127.211 a interventi nei comuni fuori del cratere.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3239

ALLEGATO

Programma stralcio di interventi prioritari sugli immobili pubblici nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo

Tab. 1) Interventi sui beni culturali danneggiati dal sisma

N.ord.	Comune	Località	Immobile	Denominazione	Costo	Ambito territoriale
1	L'Aquila		Chiesa	Chiesa S. Giusta - II LOTTO	2.000.000	L'Aquila
2	L'Aquila	Fraz. Paganica	Chiesa	Concezione II LOTTO	900.000	L'Aquila
3	Chieti		Chiesa	Chiesa S. Francesco	2.000.000	Fuori Cratere
4	L'Aquila	Monticchio	Chiesa	Chiesa S. Nicola di Bari	1.000.000	L'Aquila
5	Barisciano (Aq)		Chiesa	Chiesa S. Flaviano	2.000.000	Cratere
6	Bucchianico (Ch)		Chiesa	Chiesa S. Urbano	2.000.000	Fuori Cratere
7	Navelli (Aq)	Civitaretenga	Chiesa	Chiesa S. Salvatore	1.000.000	Cratere
8	Capitignano (Aq)		Chiesa	LOTTO	1.000.000	Cratere
9	Pianella (Pe)		Chiesa	Chiesa S. Antonio II LOTTO	400.000	Fuori Cratere
10	Penne (Pe)		Chiesa	museo	1.000.000	Fuori Cratere
11	(Aq)		Chiesa	S. Marco	1.500.000	Cratere
12	Alanno (PE)		Chiesa	Grazie	750.000	Fuori Cratere
13	L'Aquila		Palazzo	completamento	1.500.000	L'Aquila
14	Cocullo (Aq)		Chiesa	Chiesa di S. Domenico	1.750.000	Cratere
15	L'Aquila	Paganica	Chiesa	Chiesa di S. Maria Assunta	1.200.000	L'Aquila
16	L'Aquila	Civita di Bagno	Chiesa	Angeli	700.000	L'Aquila
17	L'Aquila		Chiesa	Chiesa di S. Croce I lotto	600.000	L'Aquila
18	(PE)		Chiesa	LOTTO	1.000.000	Fuori Cratere
19	L'Aquila	Bazzano	Chiesa	LOTTO	1.000.000	L'Aquila
20	(Pe)		Chiesa	Beata Vergine delle Grazie	1.100.000	Cratere
21	(Aq)		Chiesa	Chiesa di S. Lucia	200.000	Fuori Cratere
22	Marsicana (Aq)		Castello	Castello Orsini	500.000	Fuori Cratere
23	Abruzzi (Aq)		Chiesa	S. Maria delle Grazie	500.000	Fuori Cratere
24	L'Aquila		Chiesa	d'Alessandria	1.100.000	L'Aquila
25	Campli (Te)		Convento	Bernardino	1.000.000	Fuori Cratere
26	L'Aquila		Chiesa	Paola	1.550.000	L'Aquila
27	(Aq)		Chiesa	Peltuinum	750.000	Cratere
28	L'Aquila	Maria	Chiesa	Chiesa di S. Maria Assunta	2.050.000	L'Aquila
29	Perillis (Aq)		Chiesa	Chiesa di San Benedetto	800.000	Fuori Cratere
30	Camere (Aq)	Castelnuovo-	Chiesa	Chiesa di S. Stefano	800.000	Cratere
31	Forconese (Aq)	Casentino	Chiesa	Evangelista	1.200.000	Cratere
32	Villa S. Angelo (Aq)		Chiesa	Arcangelo	1.300.000	Cratere
33	(Aq)		Chiesa	Chiesa di S. Felice Martire	5.500.000	Cratere
34	Caporciano (Aq)		Chiesa	Chiesa di S. Pietro in Valle	500.000	Cratere
35	(Aq)		Chiesa	Il Lotto	850.000	Cratere
36	Acciano (Aq)		Chiesa	Lorenzo	1.550.000	Cratere
37	L'Aquila	Pescomaggiore	Chiesa	Tours	1.000.000	L'Aquila
38	Pietracamela (Te)		Chiesa	Chiesa di S. Leucio	500.000	Cratere
39	Tossicia (Te)		Chiesa	Chiesa di S. Maria Assunta	1.100.000	Cratere
40	(Aq)	Carrito	Chiesa	Pietà	200.000	Fuori Cratere
41	Collepietro (Aq)		Torre	Gregori - Cinta Muraria	150.000	Fuori Cratere
42	Ocre (Aq)	S. Martino	Chiesa	Chiesa di S. Martino	800.000	Cratere
43	L'Aquila	Paganica	Chiesa	Carmine (Mon. Clarisse)	800.000	L'Aquila
44	Teramo		Chiesa	Chiesa di S. Agostino	1.000.000	Fuori Cratere
45	Abruzzo Citeriore		Chiesa	Damiano	800.000	Fuori Cratere
46	(Aq)		Chiesa	Chiesa di S. Lucia	900.000	Cratere
47	Crognaleto (TE)	Cervaro	Chiesa	Chiesa di S. Andrea	300.000	Fuori Cratere
48	(Aq)		Chiesa	Libera	800.000	Fuori Cratere
49	Campotosto (Aq)	Cimitero	Chiesa	Apparente	500.000	Cratere
50	Forconese (Aq)		Chiesa	Lotto	500.000	Cratere
51	L'Aquila	Roio Piano	Chiesa	Nicandro II lotto	1.000.000	L'Aquila
52	L'Aquila	Area	Chiesa	di Forcona	500.000	L'Aquila
53	(Aq)		Chiesa	Chiesa S. Pietro II Lotto	800.000	Cratere
54	Campli (Te)	Trinità	Chiesa	Chiesa SS. Trinità	250.000	Fuori Cratere
55	Secinaro (Aq)		Chiesa	Chiesa S. Nicola di Bari	500.000	Fuori Cratere
			TOTALE		**56.950.000**	

Tab. 2) Interventi di edilizia scolastica

N.ord.	Denominazione intervento	Tipologia intervento	Località	Soggetto attuatore	Costo	Ambito territoriale
1	Lavori di miglioramento/adeguamento sismico edificio sede del Liceo Classico	Miglioramento sismico	Sulmona (AQ)	Comune di Sulmona	4.117.211	fuori cratere
2	Realizzazione del nuovo plesso scolastico del Comune di	Nuova costruzione	Scoppito (AQ)	Comune di Scoppito	2.100.000	cratere
3	Realizzazione del nuovo plesso scolastico del Comune di Pratola	Nuova costruzione	Pratola Peligna (AQ)	Comune di Pratola Peligna	7.000.000	fuori cratere
			TOTALE		**13.217.211**	

15A08497

DELIBERA 6 agosto 2015.

Fondo sanitario nazionale 2013 – Ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale. (Delibera n. 79/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'articolo 12, comma 9, prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato in attuazione dell'articolo 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - che all'articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e in particolare l'articolo 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - che all'articolo 115, comma 1, lettera *a)*, dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato - Regioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che all'articolo 35, commi 3 e 6, assicura ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, nonché garantisce agli stessi le seguenti prestazioni ponendole a carico del Fondo sanitario nazionale:

a) la tutela della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane;

b) la tutela della salute del minore;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che all'articolo 1, comma 830, fissa nella misura del 49,11 per cento il concorso a carico della Regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 10 novembre 2014, n. 53, relativa al riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2013 che accantona, al punto 2.8 del deliberato, la somma di 30.990.000 euro per l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 466 del 21 gennaio 2015, concernente la ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana del richiamato importo di 30.990.000 euro a valere sulle disponibilità vincolate del Fondo sanitario nazionale 2013;

Considerato che la predetta assegnazione è determinata per il 50% sull'entità della spesa sostenuta per i ricoveri di donne straniere irregolari (età compresa tra 11 e 55 anni) per gravidanza, parto e puerperio avvenuti nell'anno 2013 e per il 50% sulla base del numero dei cittadini stranieri irregolari intercettati sul territorio nazionale dal Ministero dell'interno nell'anno 2013;

Tenuto conto che nella proposta, a norma della legislazione vigente, vengono escluse dalla ripartizione le Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province autonome di Trento e Bolzano, mentre per la Regione Siciliana viene operata la prevista riduzione del 49,11 per cento, corrispondente a un importo di 886.953,00 euro che viene redistribuito tra le altre Regioni interessate al riparto;

Vista l'intesa della Conferenza Stato - Regioni sancita nella seduta del 18 dicembre 2014 (Rep. Atti n. 186/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la nota n. 3561-P del 6 agosto 2015 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'annualità 2013, viene ripartita, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, la somma complessiva di 30.990.000 euro, riservata a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, al fine di garantire loro le cure mediche e la tutela sociale della gravidanza, della maternità e delle altre prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 286/1998 richiamato in premessa.

La predetta somma di 30.990.000 euro è ripartita tra le predette Regioni come da allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera, sulla base dell'entità della spesa sostenuta per i ricoveri di donne straniere irregolari per gravidanza, parto e puerperio avvenuti nell'anno 2013 e sulla base del numero dei cittadini stranieri irregolari intercettati sul territorio nazionale dal Ministero dell'interno nell'anno 2013, così come considerato in premessa.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3264

ALLEGATO

FSN 2013 - Ripartizione delle risorse vincolate per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari

(di cui all'articolo 35, commi 3 e 6, del D.Lgs. 286/1998)

(importi in unità di euro)

R E G I O N I	Spesa ricoveri per gravidanza, parto e puerperio (codice MDC 14) di donne straniere non residenti	Stranieri irregolari intercettati sul territorio	Assegnazione per ricoveri di cui alla colonna (a)	Assegnazione per stranieri intercettati	Assegnazione Lorda	Compartecipazione della Regione Siciliana	Riparto della quota di compartecipazione	TOTALE DA RIPARTIRE
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e)+(f)+(g)
PIEMONTE	609.136	2.296	364.171	1.287.885	1.652.056		50.209	1.702.265
LOMBARDIA	1.813.494	5.170	1.084.195	2.899.984	3.984.179		121.086	4.105.265
VENETO	5.953.386	1.467	3.559.225	822.878	4.382.103		133.180	4.515.283
LIGURIA	98.594	1.297	58.944	727.520	786.464		23.902	810.366
EMILIA ROMAGNA	4.888.845	2.199	2.922.791	1.233.474	4.156.265		126.317	4.282.582
TOSCANA	981.416	1.228	586.739	688.816	1.275.555		38.766	1.314.321
UMBRIA	1.969.340	377	1.177.368	211.469	1.388.837		42.209	1.431.046
MARCHE	601.945	794	359.872	445.375	805.247		24.473	829.720
LAZIO	104.501	5.966	62.476	3.346.480	3.408.956		103.604	3.512.560
ABRUZZO	25.779	242	15.412	135.744	151.156		4.594	155.750
MOLISE	3.945	46	2.359	25.802	28.161		856	29.017
CAMPANIA	7.430.733	439	4.442.456	246.246	4.688.702		142.498	4.831.200
PUGLIA	674.977	3.039	403.534	1.704.652	2.108.186		64.072	2.172.258
BASILICATA	17.423	27	10.416	15.145	25.561		777	26.338
CALABRIA	93.479	511	55.886	286.633	342.519		10.410	352.929
SICILIA (*)	650.927	2.526	389.156	1.416.897	1.806.053	-886.953		919.100
TOTALE	**25.917.920**	**27.624**	**15.495.000**	**15.495.000**	**30.990.000**	**-886.953**	**886.953**	**30.990.000**

(*) Per effetto della ritenuta di legge pari al 49,11 %, applicata al relativo importo lordo di riparto, la quota finanziata dalla regione Sicilia ammonta a 886.953 euro.
(a) Fonte: Ministero della Salute - NSIS - schede di dimissione ospedaliera - anno 2013
(b) Fonte: Ministero dell'Interno - dati anno 2013

15A08565

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Visquo» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 253/2015 del 28 ottobre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: VISQUO.

Confezioni:

037184 013 - 136 mg cerotto medicato - 5 cerotti;

037184 025 - 136 mg cerotto medicato - 7 cerotti.

Titolare AIC: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.

Procedura: Nazionale.

Con scadenza il 26 luglio 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08499

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Stibupatch» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 252/2015 del 28 ottobre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: STIBUPATCH.

Confezioni:

037183 011 - 136 mg cerotto medicato - 5 cerotti;

037183 023 - 136 mg cerotto medicato - 7 cerotti.

Titolare AIC: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.

Procedura: Nazionale.

Con scadenza il 26 luglio 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08500

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ibupas» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 251/2015 del 28 ottobre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: IBUPAS.

Confezioni:

036439 014 - 136 mg cerotto medicato - 5 cerotti;

036439 026 - 136 mg cerotto medicato - 7 cerotti.

Titolare AIC: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.

Procedura: Nazionale.

Con scadenza il 26 luglio 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione

la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08501

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ketoselect» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 250/2015 del 28 ottobre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: KETOSELECT.

Confezioni: 034877 011 - 50 mg capsule rigide - 30 capsule.

Titolare AIC: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.

Procedura: Nazionale.

Con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08502

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Spirolang» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 249/2015 del 28 ottobre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: SPIROLANG.

Confezioni:

019913 019 - 25 mg capsule rigide, 16 capsule;

019913 021 - 50 mg capsule rigide, 10 capsule;

019913 033 - 100 mg capsule rigide, 10 capsule.

Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l.

Procedura: Nazionale.

Con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione della/e confezione/i:

DA:

019913 019 - 25 mg capsule rigide, 16 capsule;

019913 021 - 50 mg capsule rigide, 10 capsule;

019913 033 - 100 mg capsule rigide, 10 capsule.

A:

019913 019 - 25 mg capsule, 16 capsule;

019913 021 - 50 mg capsule, 10 capsule;

019913 033 - 100 mg capsule, 10 capsule.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08503

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Glicerolo Pietrasanta» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 248/2015 del 28 ottobre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del Medicinale: GLICEROLO PIETRASANTA.

Confezioni:

030914 028 - adulti 2250 mg supposte, 18 supposte.

Titolare AIC: Pietrasanta Pharma S.p.A.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 16 giugno 2009 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08504

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Aldactone» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 247/2015 del 28 ottobre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del Medicinale: ALDACTONE.

Confezioni:

019822 028 - «25 mg capsule rigide» 16 capsule

019822 030 - «100 mg compresse rivestite» 10 compresse

Titolare AIC: Sanofi S.p.a.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale

15A08505

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Airtal» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 246/2015 del 28 ottobre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: AIRTAL.

Confezioni:

032773 020 100 mg compresse rivestite - 40 compresse

032773 069 100 mg compresse rivestite - 10 compresse

032773 032 100 mg polvere per sospensione orale - 30 bustine

032773 057 1,5g/100 g crema - tubo da 50 g

Titolare AIC: Almirall S.p.A.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 26/07/2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08506

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Kafenac» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 245/2015 del 28 ottobre 2015

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale KAFENAC.

Confezioni:

031842 014 - 100 mg compresse rivestite - 40 compresse;

031842 065 - 100 mg compresse rivestite - 10 compresse;

031842 026 - 100 mg polvere per soluzione orale - 30 bustine;

031842 053 - 1,5 g/100 g crema - tubo da 50 g.

Titolare AIC: Almirall S.p.A.

Procedura: nazionale.

Con scadenza il 18/03/2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08507

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Lisomucil Tosse Sedativo» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 244/2015 del 28 ottobre 2015

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LISOMUCIL TOSSE SEDATIVO.

Confezioni:

019396 023 - «15 mg/5 ml sciroppo» flacone 100 ml;

019396 050 - «10 mg pastiglie» 24 pastiglie in blister.

Titolare AIC: Sanofi S.p.A.

Procedura: nazionale.

Con scadenza il 30/05/2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08508

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ketoprofene Sale di Lisina FG» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 243/2015 del 28 ottobre 2015

Medicinale: KETOPROFENE SALE DI LISINA FG.

Confezione: 038727 018 "80 mg polvere per soluzione orale" - 30 bustine bipartite.

Titolare AIC: FG S.r.l.

Procedura nazionale.

Con scadenza il 15 marzo 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata

in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08509

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Kelis» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 242/2015 del 28 ottobre 2015

Medicinale: KELIS.

Confezione: 038723 019 "80 mg polvere per soluzione orale" - 30 bustine bipartite.

Titolare AIC: Epifarma S.r.l.

Procedura nazionale.

Con scadenza il 15 marzo 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08510

Comunicato di rettifica dell'estratto della determina FV/206/2015 del 16 settembre 2015 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Irbesartan Aurobindo», con conseguente modifica stampati.

Nell'estratto della determina FV/206/2015 del 16 settembre 2015, concernente il «Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di Mutuo Riconoscimento del medicinale per uso umano IRBESARTAN AUROBINDO con conseguente modifica stampati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 240 del 15 ottobre 2015, deve essere modificato il codice della procedura di variazione approvata con il rinnovo, come segue:

da:

è approvata altresì la variazione NL/H/2610/001-002/IB/005 - C1B/2014/2286 ……;

a:

è approvata altresì la variazione NL/H/2610/001-002/IB/006 - C1B/2014/2286 ……

15A08566

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Rettifica delle perimetrazioni che riguardano una porzione di territorio del comune di Cisternino

Con determina n° 347 del 20 ottobre 2015 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha determinato la rettifica delle perimetrazioni che riguardano una porzione di territorio del comune di Cisternino. Le nuove perimetrazioni entrano in vigore a partire data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 28 ottobre 2015.

Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

15A08575

MINISTERO DELL'INTERNO

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del comune di Morlupo, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Ministro dell'interno del 28 ottobre 2015, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del Comune di Morlupo.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno: http://interno.it

15A08541

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del comune di Castelnuovo di Porto, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Ministro dell'interno del 28 ottobre 2015, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del Comune di Castelnuovo di Porto.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno http://interno.it

15A08542

Aggiornamento delle linee guida del 31 dicembre 2010, per i controlli antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, sui lavori di ricostruzione degli immobili lesionati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, commissionati da soggetti privati beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (Delibera 5 novembre 2015).

1. Premessa.

Con le Linee Guida pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2010, questo Comitato, sulla scorta dei principi recati dall'art. 16 del D.L. n. 39/2009 ha fornito indicazioni lungo due direttrici d'azione riguardanti la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel complesso degli interventi pubblici finalizzati alla ricostruzione di L'Aquila e degli altri centri dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

L'atto di indirizzo, per un verso, ha dettato una serie di indicazioni-ponte, finalizzate a consentire l'immediata applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari pubblici erogati, anche sotto forma di contributi a privati, per il risanamento degli immobili e delle infrastrutture nell'area del «cratere», nonché a sperimentare l'avvio delle *white list*, entrate poi a regime per effetto, dapprima del D.P.C.M. 18 ottobre 2011 e, in seguito, dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del discendente D.P.C.M. 18 aprile 2013.

Per un altro verso, le predette Linee Guida hanno definito il modello delle cautele da applicare per prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contributi pubblici erogati, attraverso i Comuni, per il recupero del patrimonio edilizio privato, rimasto lesionato a seguito dei citati eventi tellurici (ed. «ricostruzione privata»).

Le indicazioni formulate sul punto hanno tenuto conto del fatto che il quadro normativo dell'epoca conteneva solo alcune norme di principio riguardanti lo svolgimento dei controlli antimafia sul segmento della «ricostruzione privata» (art. 16, comma 5, del D.L. n. 39/2009) e qualificava espressamente i predetti contributi come indennizzo per i danni subiti a seguito del sisma. Con ciò escludendo che il loro impiego dovesse avvenire nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 163/2006 (art. 3-*ter* del D.L. n. 125/2010).

In questo contesto, il Comitato ha messo a punto un sistema volto a fare leva su strumenti di verifica «ordinari» e a valorizzare una collaborazione pubblico-privato.

In sintesi, tale sistema fa perno, innanzitutto, sull'obbligo per il privato proprietario, percettore del contributo per la ricostruzione, di inserire nel contratto d'appalto stipulato con l'operatore economico affidatario dei lavori di ricostruzione, una «clausola antimafia» che:

ai sensi dell'art. 1456 c.c., consente al proprietario percettore del contributo di risolvere il contratto, nell'ipotesi in cui l'operatore economico sia colpito da una determinazione antimafia di tenore interdittivo;

obbliga l'operatore economico affidatario dei lavori a inserire un'omologa pattuizione che lo facoltizza — sempre a norma dell'art. 1456 c.c. — a risolvere il contratto con i propri subappaltatori e subcontraenti, nell'ipotesi in cui questi ultimi siano colpiti da un provvedimento antimafia inibitorio.

Oltre a tale clausola — che è utile ricordare è riportata nell'apposito contratto di appalto-tipo messo a punto dalla soppressa struttura commissariale — il modello d'azione varato nel 2010 prevede anche un'attività di verifica antimafia, da effettuarsi in maniera mirata.

In particolare, è stato previsto che:

il Comune, nell'istruire la richiesta di contributo, verifichi l'inserimento della predetta clausola antimafia nel contratto d'appalto stipulato dal proprietario richiedente il beneficio economico;

il GICER, attraverso un'attività di analisi, individui i cantieri di maggiore interesse ai fini della prevenzione amministrativa antimafia;

la Prefettura avvii il monitoraggio antimafia sulle imprese presenti in tali cantieri, attraverso iniziative ispettive *in situ*, svolte in collaborazione con la competente Direzione Territoriale del Lavoro;

la Prefettura comunichi gli eventuali provvedimenti interdittivi emessi al Comune che ha erogato il contributo, il quale provvede a darne notizia al proprietario interessato, ai fini dell'attivazione della clausola ex art. 1456 c.c.

Il quadro normativo di riferimento ha conosciuto *medio tempore* alcune significative modificazioni, ad opera in particolare del D.L. n. 83/2012 e del discendente D.P.C.M. 4 febbraio 2013 che hanno rimodellato la *governance* del processo della ricostruzione privata del «cratere sismico» abruzzese.

Tali provvedimenti recano norme che, sebbene non ancora completamente attuate in alcune parti, assumono un particolare rilievo ai fini della prevenzione amministrativa antimafia, puntualmente evidenziate in un fondamentale contributo offerto dall'Avvocatura Generale dello Stato.

In considerazione di ciò, le presenti Linee Guida, in preparazione delle quali sono state acquisite anche le valutazioni propositive del Prefetto dell'Aquila, ridefiniscono le modalità del controllo antimafia che deve essere realizzato sui lavori di ricostruzione appaltati dai soggetti privati, con l'impiego dei contributi pubblici erogati ai sensi delle vigenti normative.

2. Le condizioni di utilizzo dei contributi pubblici per la ricostruzione.

A premessa delle indicazioni che qui di seguito saranno formulate, appare opportuno svolgere alcune considerazioni circa le modalità di utilizzo dei contributi per la ricostruzione privata istituiti dall'art. 3 del D.L. n. 39/2009, a favore dei privati proprietari o a condomìni composti dai soggetti privati.

Come si è già accennato, la norma interpretativa recata dall'art. 3-*ter* del D.L. n. 125/2010 chiarisce due aspetti del regime giuridico delle sovvenzioni in parola.

Il primo riguarda la natura delle erogazioni in argomento che è quella di indennizzo concesso a fondo perduto. Il secondo attiene, invece, alle condizioni di impiego; a questo proposito la disposizione in parola esplicita che i contratti stipulati dai beneficiari del contributo, per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni e servizi ad essi connessi, non ricadono sotto il regime dell'art. 32, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del D.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) e quindi sono esenti dall'osservanza delle norme che regolano la contrattualistica pubblica.

Tali previsioni non possono, tuttavia, essere intese nel senso che le sovvenzioni in argomento costituiscono una provvista finanziaria svincolata dall'esecuzione delle opere di ricostruzione privata.

All'opposto, una lettura sistematica delle previsioni recate dal ricordato art. 3 del D.L. n. 39/2009 evidenzia come le sovvenzioni in parola sono funzionali all'effettiva realizzazione degli interventi di recupero degli immobili (ad uso abitativo o meno).

Tanto è vero che la loro effettiva erogazione è subordinata alla produzione di una documentazione attestante la concreta esecuzione dei lavori, nel rispetto degli standard di sicurezza stabiliti dall'art. 5 del D.L. n. 136/2004, e che gli edifici sono soggetti ad un divieto di alienazione per due anni (art. 3, commi 1, lettere *a)* e *d)*, 1-*ter* e 5, del D.L. n. 39/2009).

In sostanza, dunque, i contributi in questione — anche se destinati ad essere impiegati senza l'osservanza delle norme sull'evidenza pubblica — sono funzionalizzati al perseguimento di uno specifico interesse pubblico individuato dalla legge nella ricostruzione o riparazione immobiliare delle località colpite dal sisma del 6 aprile 2009.

L'immanenza dell'interesse pubblico nell'utilizzo delle contribuzioni in parola non si esaurisce solo in questo profilo.

Le previsioni sopravvenute a partire dal 2012 mettono in luce, piuttosto, come la ricostruzione privata debba conformarsi anche ad altri interessi pubblici.

Sono indicative, in questo senso, le norme che impongono ai proprietari (*uti singuli* ovvero riuniti in consorzi obbligatori), di affidare i lavori di ricostruzione, previo invito rivolto ad almeno cinque ditte, e di corredare l'istanza tendente ad ottenere il riconoscimento del contributo da almeno cinque offerte di imprese o da tre progettisti, al fine di garantire una valutazione comparativa (art. 61-*quater*, comma 4, del D.L. n. 83/2012 e art. 2 del D.P.C.M. 4 febbraio 2003).

A queste si aggiungono le previsioni che si occupano di definire i requisiti che devono essere posseduti dalle imprese affidatarie dei lavori di ricostruzione.

Su questo versante, il nuovo quadro normativo prevede l'istituzione di un «elenco speciale» delle imprese che intendono operare per la ricostruzione privata. L'iscrizione in tale elenco avviene su base volontaria ma le medesime disposizioni stabiliscono che le offerte presentate dai proprietari devono provenire da operatori economici ammessi

nell'apposito «elenco speciale», istituito presso i due Uffici speciali della ricostruzione, competenti uno per la città dell'Aquila, l'altro per i restanti Comuni del «cratere». A tale elenco possono iscriversi su base volontaria solo imprese in possesso dei requisiti generali di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica stabiliti dall'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 (art. 61-*quater* del D.L. n. 83/2012 e art. 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2010).

Sempre in questa direzione si muove anche la previsione secondo cui i contratti di appalto dei lavori di ricostruzione privata devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità e devono riportare, tra l'altro, l'indicazione dei requisiti generali e tecnici dell'impresa, nonché della «certificazione antimafia» dell'impresa affidataria. Inoltre, lo stesso regolamento negoziale, deve fare espressa menzione della volontà dell'impresa affidataria di fare ricorso al subappalto dell'esecuzione dei lavori, ove autorizzato dal committente, indicando misura ed identità del subappaltatore (art. 61-*quater*, comma 8, lettere *b)* e *f)*, del D.L. n. 83/2012).

Il complesso delle disposizioni sopra riassunte chiarisce come l'utilizzazione dei contributi per la ricostruzione privata, pur non essendo integralmente sottoposta alla disciplina dell'evidenza pubblica, deve avvenire nel rispetto di alcuni principi che governano la stipula dei contratti pubblici di lavori e servizi e forniture, e in particolare:

anche in assenza di una gara, deve essere assicurata una valutazione comparativa tra le varie imprese offerenti, in modo da garantire condizioni di trasparenza della scelta e di effettiva concorrenza;

l'impresa appaltatrice deve possedere i requisiti di ordine generale prescritti dalla disciplina comunitaria e nazionale per i contratti pubblici, nonché i requisiti di affidabilità tecnica previsti, invece, specificamente, per la ricostruzione delle località colpite dal sisma del 6 aprile 2009; tali requisiti sono funzionali al conseguimento dell'iscrizione nel predetto «elenco speciale» che, come riferito dal Prefetto dell'Aquila, non è ancora completamente operativo per le ragioni che si diranno meglio in seguito;

a prescindere dall'istituzione dell'elenco, le imprese offerenti devono comunque essere in possesso della «certificazione antimafia» e del documento di regolarità contributiva, ai fini della validità dell'appalto.

3. Le finalità perseguite dalle norme introdotte dal D.L. n. 83/2012 e dai relativi provvedimenti attuativi.

Come sottolineato dall'Avvocatura Generale dello Stato nel contributo offerto a sostegno della predisposizione delle presenti Linee Guida, risulta evidente la *ratio* delle norme recate dall'art. 67-*quater* del D.L. n. 83/2012 e dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013.

Con esse, il Legislatore ha inteso assicurare, da un lato, che i contributi pubblici siano effettivamente utilizzati per la ricostruzione del patrimonio immobiliare privato, per cui essi sono stati istituiti; dall'altro, che i proprietari affidino i lavori di recupero edilizio a ditte qualificate dal punto di vista tecnico-economico.

Le predette disposizioni intendono, altresì, assicurare che l'erogazione dei contributi economici per l'espletamento obbligatorio di attività di ricostruzione o di risanamento degli edifici risponda a canoni di trasparenza e non determini, per il tramite dei privati beneficiari, una lesione della concorrenza né finisca per costituire una fonte di arricchimento per imprese colluse o sottoposte ai condizionamenti della criminalità organizzata.

Si tratta, a ben vedere, delle medesime finalità cui si ispira la disciplina dei contratti pubblici.

Proprio questa identità di obiettivi, legittima, in presenza di vuoti normativi, un'applicazione analogica delle disposizioni sui contratti pubblici, in particolare per ciò che riguarda il recesso dell'amministrazione committente dal contratto di appalto stipulato con l'impresa colpita da informazione antimafia interdittiva, oggi contenute nell'art. 94 del D.lgs. n. 159/2011.

4. Le modalità del controllo antimafia sulle imprese affidatarie di appalti per la ricostruzione privata.

Le considerazioni appena svolte nei precedenti paragrafi 2 e 3 rendono evidente che il riconoscimento del contributo per la ricostruzione privata e la sua erogazione sono subordinati alla condizione che le offerte siano state presentate da operatori economici in possesso della «certificazione antimafia» (di tenore liberatorio) e al permanere di questo requisito per tutta la durata dei lavori commissionati dai privati proprietari.

Vanno, a questo punto, affrontate due ordini di questioni.

La prima riguarda il percorso giuridico attraverso il quale l'operatore economico acquisisce contezza di aver conseguito una «certificazione antimafia» di tenore liberatorio. Occorre, infatti, considerare che la «certificazione antimafia» — o meglio, secondo una nomenclatura più attuale, la documentazione antimafia — è un'attestazione che viene rilasciata solo nell'ambito di rapporti tra pubbliche amministrazioni; e proprio per questo motivo il Libro II del D.lgs. n. 159/2011 non consente più al privato di richiedere tale attestazione alla Prefettura competente.

La seconda questione concerne, invece, il tipo di controllo antimafia cui devono sottostare gli operatori economici affidatari dei lavori per la ricostruzione privata; se cioè tale controllo debba esplicitarsi nella forma della comunicazione (destinata, come noto, ad accertare solo l'assenza delle clausole ostative di cui all'art. 61-*quater* del D.lgs. n. 159/2011), ovvero nella veste dell'informazione (destinata a fare stato dell'insussistenza non solo delle predette cause ostative, ma anche di tentativi di infiltrazione mafiosa).

A ben vedere, la disciplina dell'art. 61-*quater* del D.L. n. 83/2012 e del D.P.C.M. 4 febbraio 2013 consente, una volta entrata definitivamente a regime, di superare entrambe le problematiche appena evidenziate.

L'art. 2, comma 4, del ripetuto D.P.C.M. 4 febbraio 2013, prevede che ai fini del riconoscimento del contributo, i privati proprietari (*uti singuli* o come condomini), debbano presentare offerte prodotte unicamente da progettisti ed imprese iscritti nell'elenco speciale istituito presso gli Uffici speciali della ricostruzione ai sensi dell'art. 61-*quater* del D.L. n. 83/2012.

L'individuazione delle ditte offerenti, nell'ambito della platea dei soggetti iscritti nel citato elenco, viene in tal modo a costituire una vera e propria condizione di ammissibilità della richiesta di riconoscimento del contributo. Quest'ultima, quindi, dovrà essere rigettata nel caso in cui i due Uffici speciali per la ricostruzione, cui compete l'istruttoria delle istanze tendenti ad ottenere il beneficio in questione, verifichino che il privato abbia acquisito offerte da progettisti o operatori economici non iscritti.

Questa soluzione non contrasta con le previsioni dell'art. 10, comma 8, dello stesso D.P.C.M. 4 febbraio 2013, e dell'avviso pubblico — diramato il 24 ottobre 2013 dagli Uffici speciali per la ricostruzione per definire le modalità di presentazione delle istanze di ammissione all'elenco — secondo le quali l'iscrizione è volontaria.

Tali norme, infatti, si limitano a chiarire che l'ingresso nel rigoroso «circuito» dei controlli dell'elenco ufficiale dipende dalla scelta volontaria di sottostarvisi, che acquisisce il carattere di un vero e proprio onere, cui corrisponde il vantaggio di poter risultare affidatari degli appalti per la ricostruzione privata. In questi termini, le suddette disposizioni apprestano un sistema che non è dissimile da quello che, dopo il D.L. n. 90/2014, caratterizza le *white list* di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012.

Anche in questo caso, infatti, l'iscrizione nelle «liste» è *condicio sine qua non* ai fini del conseguimento di appalti e subappalti inerenti ai settori individuati come «a rischio»; senza però che tale iscrizione assuma i caratteri di un obbligo a carico dell'impresa. Si tratta, infatti, di un onere volontariamente accettato in vista della posizione di vantaggio, consistente nella possibilità di acquisire contratti e subcontratti afferenti all'esecuzione di appalti a rilevanza pubblica.

L'attivazione dell'elenco ufficiale consente di risolvere anche il problema dell'individuazione dei controlli antimafia che devono essere svolti nei riguardi degli operatori economici interessati a operare nel campo della ricostruzione privata.

Difatti, l'art. 1, comma 2, del ricordato avviso pubblico, precisando il dettato normativo, prescrive espressamente che nei confronti delle imprese richiedenti l'ammissione all'elenco ufficiale devono essere esperite le verifiche richieste per il rilascio dell'informazione antimafia.

L'iscrizione, dunque, potrà essere accordata solo qualora gli accertamenti svolti dalla Prefettura si concludano con un esito che consenta l'emissione di un provvedimento antimafia liberatorio.

È opportuno in questa sede precisare che, in applicazione del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, le verifiche antimafia non andranno svolte nell'ipotesi in cui l'operatore economico interessato risulti essere iscritto nelle *white list* di cui all'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012, ovvero in elenchi speciali di impre-

se non soggette al rischio di infiltrazioni mafiose, previste da specifiche discipline normative (come, ad esempio, nel caso della ricostruzione post-terremoto in Emilia). L'ammissione in corso di validità a queste «liste» comprova già la permanenza dei requisiti dell'informazione antimafia liberatoria, rendendo non necessaria la loro reiterazione.

In queste ipotesi, infatti, le Prefetture, dell'Aquila, Pescara e Teramo si limiteranno ad accertare, anche su indicazione dell'impresa interessata, l'effettiva vigenza dell'iscrizione nelle predette *white list* e a darne comunicazione al competente ufficio centrale per la ricostruzione. Tale adempimento consentirà di concludere gli accertamenti antimafia di competenza delle tre Prefetture del cratere sismico.

Le considerazioni sin qui svolte permettono di chiarire le modalità di attuazione di un ulteriore adempimento richiesto dalla disciplina recata dal ricordato art. 67-*quater* del D.L. n. 83/2012.

Ci si riferisce, nello specifico, alla disposizione del comma 8, lettera *b)*, secondo cui il contratto stipulato dal proprietario, beneficiario dei contributi pubblici, deve riportare, tra l'altro, anche l'indicazione della «certificazione antimafia» rilasciata in capo all'impresa.

È evidente che tale adempimento potrà essere soddisfatto, indicando nel contratto d'appalto l'avvenuto conseguimento dell'iscrizione nell'elenco speciale.

5. Segue. I controlli antimafia sulle imprese affidatarie di subappalti per la ricostruzione privata.

Le considerazione esposte nel precedente paragrafo 4 valgono evidentemente anche per le imprese che ricevono subappalti conferiti dalle imprese affidatarie degli appalti di lavori per la ricostruzione privata.

È appena il caso di sottolineare che il termine «subappalto» deve essere inteso in questo contesto non nell'accezione dettata dall'art. 118, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, che attribuisce rilevanza ai subcontratti di importo superiore ad alcune soglie, calcolate anche in rapporto all'entità del contratto «principale».

Poiché si è in presenza di rapporti intercorrenti tra soggetti privati, appare più appropriato fare riferimento alla nozione civilistica desumibile dall'art. 1656 c.c., secondo cui il subappalto consiste in un contratto con il quale l'appaltatore demanda ad un terzo l'esecuzione, in tutto o in parte, dell'opera commissionata, indipendentemente quindi dal suo valore o importo.

Ciò premesso, va ricordato che — come accennato nel paragrafo 2 — l'art. 67-*quater*, comma 8, lettera *f)*, stabilisce che, il contratto deve riportare, sempre in forma scritta:

la dichiarazione con cui l'impresa appaltatrice palesa la volontà di voler procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, indicandone la misura e l'identità del subappaltatore;

l'autorizzazione del committente.

Il Legislatore ha, in tal modo, sottoposto a rigide condizioni il ricorso al subappalto, nell'ambito della ricostruzione privata, assimilandone la disciplina a quella riscontrabile nel campo dell'evidenza pubblica. Va, addirittura, sottolineato come rispetto a quest'ultima disciplina, il sistema delineato dall'art. 67-*quater* appare improntato a caratteristiche di maggior rigore. Ed infatti, viene richiesto di indicare al momento della stipula non semplicemente la percentuale dei lavori subappaltabile, ma anche l'identità dell'operatore economico destinatario del sub affidamento.

Tali limitazioni corrispondono, evidentemente, all'obiettivo di preservare gli interessi pubblici sottesi al processo di ricostruzione privata.

Accentuando la natura di contratto *intuitus personae*, propria del contratto di subappalto, il D.L. n. 83/2012 ha inteso, evidentemente, prevenire la possibilità che i subappalti finiscano per costituire lo strumento per eludere le norme che consentono la partecipazione ai lavori di questo segmento del processo di risanamento «post sisma» solo ad operatori economici in possesso di requisiti di affidabilità generale, tecnica ed antimafia, preventivamente accertati. Si porrebbe, infatti, in contraddizione con le cautele «antimafia» che la predetta normativa ha voluto estendere alla figura dell'impresa affidataria, ipotizzare la mancanza di analoghi controlli nei confronti dell'operatore economico subaffidatario dei lavori. Peraltro, l'art. 67-*quater* del citato D.L. n. 83/2012, al comma 8, prescrive l'acquisizione della certificazione antimafia nei confronti dell'impresa, in senso generico; e dunque sia che la stessa agisca nella veste di appaltatore principale sia in quella di subappaltatore.

Tali considerazioni trovano conferma nelle previsioni che — come si è detto al paragrafo 4 — prevedono che possano partecipare ai lavori in discorso esclusivamente imprese che abbiano conseguito l'iscrizione nell'elenco speciale, previsto dal ricordato art. 67-*quater*, comma 9, del D.L. n. 83/2012.

Lo stesso comma 9 precisa che tale elenco è destinato a riunire gli operatori economici interessati all'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata, indipendentemente dal fatto che tale partecipazione avvenga a titolo di contratto di appalto o subappalto.

Queste considerazioni convincono del fatto che le imprese affidatarie degli appalti di ricostruzione privata possano conferire subappalti solo ad operatori economici iscritti nel predetto elenco speciale e, quindi, oggetto di uno preventivo screening antimafia, nei termini illustrati nel paragrafo 4.

6. Segue. Le modalità di svolgimento del controllo antimafia in attesa della definitiva formazione dell'elenco speciale di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 4 febbraio 2013.

Come riferito dal Prefetto dell'Aquila, nei contributi prodotti in preparazione delle presenti Linee Guida, allo stato è in corso di pubblicazione l'elenco speciale dedicato ai progettisti; mentre deve essere completato quello relativo alle imprese.

Tali ragguagli evidenziano come, per questi aspetti, il modello della ricostruzione privata delineato dal D.L. n. 83/2012 versi ancora in una fase di transizione in cui la verifica su elementi di controindicazione, dal punto di vista antimafia, nei confronti dell'impresa che effettua i lavori, può, alternativamente, essere effettuata o attraverso la consultazione dell'elenco di cui al precedente punto 4. (ove istituito), ovvero attraverso la documentazione antimafia prodotta dall'impresa.

Alla luce di tale quadro, il Comitato ritiene opportuno fornire indicazioni di dettaglio circa le modalità di svolgimento dei controlli antimafia relativamente a tale periodo di transizione.

Al riguardo, devono essere tenute distinte due ipotesi:

a) provvedimenti di riconoscimento dei contributi adottati in un periodo anteriore alla data di entrata in vigore dell'art. 61-*quater* del D.L. n. 83/2012 (cioè prima del 18 agosto 2012).

Prima del D.L. n. 83/2012, non era rinvenibile una specifica norma che richiedeva al proprietario di corredare la propria istanza con indicazioni volte ad attestare la sussistenza, oltre che dei requisiti di affidabilità generale e tecnica, anche di moralità, dal punto di vista dell'antimafia.

Le uniche previsioni sul punto erano contenute nelle Linee Guida del 31 dicembre 2010 le quali — è bene sottolinearlo — richiedevano ai Comuni del «cratere sismico» di verificare l'inserimento nei regolamenti negoziali stipulati tra il proprietario e l'impresa affidataria delle particolari clausole antimafia ricordate nel paragrafo 1.

Ai contratti conclusi in quell'arco temporale non può, dunque, applicarsi la previsione dell'art. 61-*quater*, comma 8, lettera *b)*, del D.L. n. 83/2012 che impone ai privati di riportare nel contratto la «certificazione antimafia» (o meglio l'informazione antimafia liberatoria), conseguita dall'impresa affidataria.

Per tali contratti, dunque, i controlli antimafia continueranno ad essere sviluppati secondo le modalità stabilite dalle ripetute Linee Guida del 31 dicembre 2010, come integrate dal presente atto di indirizzo;

b) provvedimenti di riconoscimento dei contributi adottati in un periodo compreso tra la data di entrata in vigore dell'art. 61-*quater* del D.L. n. 83/2012 (18 agosto 2012) e la data di pubblicazione della sezione dell'elenco speciale relativa alle imprese.

Con riguardo a questa fattispecie, va preliminarmente osservato che l'art. 67-*quater*, comma 8, lettera *b)* — secondo cui il regolamento contrattuale deve indicare la «certificazione antimafia» rilasciata all'impresa affidataria — è norma la cui efficacia è svincolata dalla preventiva pubblicazione del ricordato elenco speciale.

Essa, quindi, ha una portata immediatamente precettiva e di diretta applicazione, imponendo già adesso alle parti di riportare l'estremo della «certificazione antimafia» rilasciata all'impresa affidataria.

Nella fase transitoria, l'adempimento in questione deve essere svolto, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, la quale — come si è ricordato *supra* — non ammette che il privato possa richiedere il rilascio della documentazione antimafia.

In questo senso, si ritiene che l'obbligo in questione possa essere adempiuto attraverso due opzioni.

Nel caso in cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione in corso di validità nelle *white list* di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012, sarà sufficiente fare riferimento a tale iscrizione.

Qualora, invece, l'impresa non sia ancora iscritta nelle predette «liste», essa potrà comunque presentare un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 159/2011, al fine di attestare l'assenza delle cause ostative di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo.

In tale ipotesi, gli accertamenti antimafia potranno essere completati dalle tre Prefetture del «cratere sismico» attraverso:

le iniziative ispettive definite dalle Linee Guida del 31 dicembre 2010, la cui vigenza *in parte qua* viene qui riconfermata;

i controlli che saranno effettuati, anche a prescindere dalle predette iniziative, secondo modalità procedurali volte ad individuare le situazioni di maggiore rilievo, sulla base delle attività di analisi sviluppate dal GICER e dalla DIA.

Al fine di agevolare queste attività, i due Uffici speciali per la ricostruzione provvederanno ad inviare alle tre Prefetture del «cratere sismico» l'elenco delle imprese che hanno stipulato contratti per la ricostruzione.

Resta fermo che — come stabilito dalle Linee Guida del 31 dicembre 2010 — qualora all'esito dei controlli emerga la sussistenza delle cause ostative di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, ovvero tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, le tre Prefetture provvederanno ad emettere un'informazione antimafia interdittiva.

Al riguardo, come ha opportunamente evidenziato anche l'Avvocatura dello Stato nel richiamato parere, l'introduzione dell'art. 89-*bis* nel Codice antimafia, consente, comunque, alla Prefettura, il rilascio di un'informazione interdittiva anche nei casi in cui l'autorizzazione a contrattare con la Pubblica Amministrazione sia condizionata al rilascio di semplice comunicazione.

7. Gli effetti dell'informazione antimafia interdittiva emessa nei confronti di imprese affidatarie di contratti e subcontratti di lavori servizi e forniture per la ricostruzione privata.

Occorre a questo punto soffermarsi sulla questione degli effetti che l'eventuale adozione di un'informazione antimafia interdittiva può determinare sul contratto d'appalto, stipulato dal proprietario/committente, beneficiario di contributi per la ricostruzione privata.

Ai fini dei riflessi che il provvedimento inibitorio può avere sulla validità del rapporto negoziale, occorre considerare che l'art. 61-*quater*, comma 8, del D.L. n. 83/2012 impone, a pena di nullità, che il contratto di appalto sia concluso in forma scritta ed aggiunge una serie di prescrizioni tra cui l'indicazione della «certificazione antimafia» in possesso dell'appaltatore.

Dal sistema delineato sembra, dunque, che possa ricavarsi l'esistenza di una norma imperativa, tesa a limitare l'autonomia negoziale della parte appaltatrice, con conseguente nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., del contratto in caso di sua violazione, cioè nel caso in cui venga meno il possesso del predetto requisito antimafia.

Anche qualora non si voglia aderire a conclusioni così radicali, pare comunque indubitabile che sulla base del rinnovato quadro normativo di riferimento, determinatosi per effetto del D.L. n. 83/2012 e del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, la qualificazione morale dell'impresa, dal punto di vista antimafia, costituisca condizione imprescindibile per l'erogazione del contributo. Ne consegue, pertanto, che la sussistenza in capo all'appaltatore di una interdittiva antimafia determina l'impossibilità per l'amministrazione di erogare il contributo funzionale all'esecuzione dell'opera.

In questi termini, quindi, al netto delle considerazioni sulla invalidità/nullità del contratto di appalto, la scelta, da parte del privato, di un'impresa priva di controindicazioni sul piano «antimafia», si configura senz'altro come un onere legale che il committente è tenuto ad assolvere ove intenda ottenere il conseguimento del «bene della vita» costituito dal riconoscimento del contributo.

Qualora, dunque, al momento dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo emerga che l'impresa affidataria è colpita da interdittiva antimafia, il Comune dovrà inevitabilmente respingere l'istanza presentata dal proprietario/committente.

L'istanza dovrà essere, invece, accolta nel caso in cui l'operatore economico risulti non essere stato destinatario di provvedimenti inibitori antimafia e non vi ostino altri fattori.

Occorre, comunque, sottolineare che il provvedimento di concessione del contributo è adottato *rebus sic stantibus* e non esclude la possibilità che i Comuni possano rivedere le proprie determinazioni in esercizio del generale potere di autotutela.

In questo contesto, il sopraggiungere dell'informazione antimafia interdittiva dopo l'emanazione del provvedimento di concessione, nel corso dell'esecuzione del contratto, implica che i Comuni debbano provvedere a sospendere l'erogazione del contributo.

Difatti, l'appalto per la ricostruzione privata costituisce un contratto per la realizzazione di un'opera finanziata dallo Stato, per il quale è giuridicamente impossibile — come avviene nei contratti pubblici — intrattenere rapporti, anche indiretti, con soggetti in qualche modo collegati ad ambienti criminali.

Da questo punto di vista, la disciplina dei lavori di ricostruzione privata e quella della contrattualistica pubblica appare accomunata da un'*eadem ratio*, che giustifica l'estensione delle regole stabilite dall'art. 94 del D.lgs. n. 159/2011. Ciò vale sia per le istanze di concessione dei contributi presentati una volta che sarà divenuto operativo il ricordato elenco speciale delle imprese, sia per quelle presentate nella fase transitoria.

L'erogazione del contributo potrà, pertanto, essere ripresa solo allorquando il proprietario/committente abbia sciolto il vincolo contrattuale che lo lega all'impresa destinataria di un provvedimento interdittivo.

Analoghe considerazioni valgono, evidentemente, per le ipotesi in cui venga emessa un'informazione antimafia interdittiva nei riguardi dell'impresa affidataria che opera in subappalto.

Anche in questo caso, deve ritenersi prevalente l'interesse generale ad impedire che risorse finanziarie pubbliche possano formare oggetto di captazioni da parte di soggetti rivelatisi collusi o comunque strumentali ad organizzazioni criminali.

Di conseguenza, i Comuni, una volta che ricevano notizia dalla Prefettura del provvedimento inibitorio adottato, provvederanno ad interrompere l'erogazione del finanziamento pubblico, dandone contestuale informazione al proprietario committente dei lavori e all'impresa appaltatrice.

L'erogazione potrà essere ripresa solo una volta che il proprietario e l'impresa affidataria degli interventi di ricostruzione privata abbiano dimostrato di aver rescisso il contratto di subappalto.

Sugli strumenti azionabili dal privato proprietario e dall'impresa appaltatrice per la risoluzione dei vincoli contrattuali si tornerà nella parte conclusiva del presente atto di indirizzo.

Preme qui sottolineare che, per quanto sopra detto, resta comunque ferma l'applicabilità delle regole di cui all'art. 94, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011 che disciplinano gli obblighi della pubblica amministrazione allorquando sopraggiunge una determinazione antimafia in corso di esecuzione di un contratto di appalto (pubblico).

Sulla scorta di tali regole, si deve concludere che — in attesa della risoluzione del vincolo contrattuale con l'impresa affidataria o subappaltatrice colpita dalla determinazione antimafia interdittiva — i Comuni corrisponderanno il finanziamento:

a) per una quota necessaria a coprire il valore delle opere eseguite, comprese eventuali ulteriori spettanze, al momento in cui è sopraggiunta l'informazione antimafia interdittiva (qualora, beninteso, il prezzo di tali opere non possa considerarsi già soddisfatto dalle rate del contributo che i Comuni hanno, in precedenza, già provveduto a corrispondere al privato proprietario);

b) nella misura intera, nel caso in cui i lavori versino in uno stato di ultimazione; situazione che dovrà essere accertata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, giusta le attribuzioni ad esso demandate dall'art. 67-*ter* del D.L. n. 83/2012;

8. Indicazioni per gli Uffici speciali per la ricostruzione e per i Comuni.

Definite le modalità del controllo antimafia sulla ricostruzione privata, il Comitato ritiene opportuno fornire alcune indicazioni circa gli adempimenti che i due Uffici speciali per la ricostruzione e i Comuni devono svolgere per garantirne — in uno spirito di leale collaborazione istituzionale — la piena attuazione.

In via preliminare, appare opportuno che sia mantenuto un costante raccordo informativo tra i predetti uffici e i competenti uffici dei Comuni tenuto conto che il riconoscimento del contributo ai privati consegue ad una attività procedimentale che vede strettamente coinvolte entrambe le competenze (alla concessione del contributo da parte dei Comuni a seguito di un apposito parere rilasciato dagli uffici speciali per la ricostruzione di l'Aquila e del cratere in esito all'istruttoria delle istanze presentata dai privati).

Ciò premesso, si evidenzia, in primo luogo, la necessità che, in presenza di una determinazione antimafia di segno inibitorio intervenuta *medio tempore*, continuino ad essere osservate le indicazioni già formulate con le Linee Guida del 31 dicembre 2010, in virtù delle quali:

a) la Prefettura provvede ad informare i Comuni e il competente Ufficio speciale per la ricostruzione dell'emanazione di informazioni antimafia interdittive nei riguardi di operatori economici che abbiano già concluso contratti per i quali sia stato concesso il previsto contributo pubblico;

b) i Comuni e l'Ufficio speciale per la ricostruzione provvedano ad informare il proprietario/beneficiario della circostanza sopravvenuta, ostativa all'ulteriore erogazione del contributo, affinché quest'ultimo possa attivarsi, ove intenda conservare il beneficio, a reperire altre offerte per il completamento dei lavori.

Inoltre, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, appare necessario che gli Uffici del Comune che provvedono alla concessione del contributo (eventualmente d'intesa con gli uffici speciali per la ricostruzione che si occupano dell'istruttoria delle istanze presentate dai cittadini), assicurino l'inserimento delle seguenti prescrizioni negli atti che determinano la concessione del contributo:

l'espressa previsione della sospensione del contributo al venir meno del possesso da parte dell'impresa appaltatrice (o, in caso di subappalto, da parte della subcontraente indicata nel contratto ai sensi dell'art. 67-*quater*, comma 8, lettera *f)* del D.L. n. 83/2021), dei requisiti di legge in materia di documentazione antimafia, a far data dal momento in cui il beneficiario viene informato di questa circostanza ostativa;

l'inserimento da parte del beneficiario, nel contratto di appalto, di una condizione risolutiva legata all'evento dell'adozione di una comunicazione o informazione antimafia interdittiva a carico dell'impresa appaltatrice;

l'espressa previsione che, al verificarsi della condizione risolutiva, l'erogazione del contributo ancora dovuto per le opere da completare resta sospesa fin quando il beneficiario acquisisca una nuova offerta da impresa in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67-*quater* del D.L. n. 83/2012 (ivi compresa la certificazione antimafia, nella veste dell'informazione o dell'iscrizione nelle *white list* di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012), da sottoporre all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente.

Ai fini di cui sopra, pertanto, appare indispensabile che gli Uffici speciali per la ricostruzione dei Comuni del cratere, acquisiscano, prima di ogni erogazione, il contratto nel quale deve risultare l'indicazione della documentazione antimafia.

Nel caso in cui il proprietario/committente non agisca nei termini appena esposti, l'Ente che eroga il contributo dispone, per il sopraggiungere di un fatto ostativo per legge, la revoca del beneficio, per la parte pro-quota ancora da erogare.

9. Gli strumenti di tutela negoziale del proprietario beneficiario

Come si è illustrato, nell'ipotesi di informazione antimafia interdittiva sopraggiunta in corso dei lavori di ricostruzione, il proprietario/committente può ottenere la ripresa del contributo solo sostituendo l'impresa colpita dalla misura inibitoria, con una individuata tra quelle che hanno presentato apposita offerta e che sia in possesso dei requisiti di qualificazione (generale e tecnica), nonché di quelli antimafia.

Ciò presuppone che il proprietario interrompa preventivamente il vincolo negoziale stipulato.

A questo fine, i beneficiari del contributo che si siano attenuti alle indicazioni formulate da questo Comitato nelle Linee Guida del 31 dicembre 2010 potranno azionare la «clausola antimafia» ricordata in esordio, che consente di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto per un inadempimento della controparte.

Nell'ipotesi in cui il proprietario abbia, incautamente, omesso di inserire la predetta clausola, resta ferma la valutazione circa la possibilità di risolvere il contratto per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1418 c.c.

Questa via può rivelarsi percorribile, in quanto in presenza di un'informazione antimafia interdittiva, appare giuridicamente impossibile portare a termine il contratto di appalto di un'opera finanziata dallo Stato, salvo che non ricorrano le ipotesi eccezionali di cui all'art. 94, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011.

15A08567

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-268) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.